SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 98**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 aprile 1989, n. 152.

Nuove disposizioni in materia di prestazioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, recante misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fissare nuove quote di partecipazione a carico degli assistiti per le spese di assistenza specialistica, ospedaliera e farmaceutica, modificando quelle stabilite con il decreto sopracitato, nonché di dettare una nuova disciplina del regime delle esenzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, è dovuta una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nelle seguenti misure:

a) per le visite specialistiche: L. 15.000 per ogni visita;

b) per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, con esclusione del prelievo, e per le altre prestazioni diverse da quelle di cui alla lettera *a)*: 30 per cento delle tariffe di cui al comma 2, con arrotondamento alle cento lire superiori e con un limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 30.000 per ogni branca specialistica e di L. 60.000 per più branche specialistiche contemporanee.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare entro il 29 aprile 1989, sono indicate le branche specialistiche e le relative prestazioni, con determinazione delle tariffe e della partecipazione alla spesa, in conformità ai criteri fissati al comma 1, lettera *b)*.

3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su prescrizioni distinte. Ogni prescrizione può contenere fino ad un massimo di dodici prestazioni della medesima branca.

4. Sulle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale sia in regime di ricovero ospedaliero, anche a ciclo diurno, escluse comunque quelle effettuate nei servizi di pronto soccorso, sia presso strutture a gestione diretta o convenzionate, con esclusione delle istituzioni convenzionate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è dovuta una quota di partecipazione alla spesa nella misura di L. 10.000 per ogni giornata di effettiva degenza, esclusa quella di dimissione, con il limite massimo di dieci giorni per ciclo di ricovero e con un limite massimo di L. 200.000 nell'anno solare in caso di pluralità di ricoveri.

5. Il pagamento delle quote di partecipazione di cui ai commi 1 e 4 è effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni, secondo le modalità di versamento dalla medesima stabilite. Per le prestazioni ospedaliere presso le strutture a gestione diretta il pagamento può essere effettuato, secondo quanto stabilito con provvedimento della regione o della provincia autonoma, al momento della dimissione dal ricovero o successivamente. Per le strutture a gestione diretta i competenti organi dell'unità sanitaria locale dispongono l'assegnazione del personale necessario, anche in deroga alle norme vigenti sulla mobilità del personale.

6. La quota di partecipazione alla spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, è determinata nella misura del 30 per cento. La quota fissa per ricetta è elevata a L. 3.000. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è determinato in L. 20.000. Il termine del 30 giugno 1990 di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, è anticipato al 31 dicembre 1989.

7. La quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è determinata nella misura del 30 per cento delle tariffe convenzionate, con arrotondamento alle 500 lire superiori, con il limite di L. 30.000 per ciclo di cura. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 sono indicate le tariffe e le relative quote di partecipazione alla spesa. Per i lavoratori dipendenti che effettuano le cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario la prestazione deve iniziare entro trenta giorni dalla richiesta del medico curante. Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall'INPS non danno titolo all'indennità economica di malattia.

8. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal 3 maggio 1989. Da tale data è abrogato l'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111.

Art. 2.

1. A decorrere dal 30 maggio 1989, sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria:

a) i cittadini cui sia riconosciuto dai comuni di residenza la condizione di indigenza di cui all'articolo 32, primo comma, della Costituzione;

b) i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo fino a lire sedici milioni, incrementato fino a lire ventidue milioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione del reddito l'unità immobiliare di proprietà, adibita dal pensionato ad abitazione propria o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica unità immobiliare posseduta;

c) i titolari di pensione sociale;

d) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere *a), b)* e *c).*

2. A decorrere dal 30 maggio 1989, è abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternità, alle categorie di invalidi ed assimilati di cui alla normativa vigente, ai donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare entro il 29 maggio 1989, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono individuate le forme morbose che danno titolo alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ed è determinato l'ambito di applicazione di ogni singola esenzione.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 1989, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi ivi indicati. I comuni interessati possono avvalersi, ai fini dei necessari controlli, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi e modi per l'effettuazione di accertamenti fiscali nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano ottenuto l'esenzione. Chiunque, con qualsiasi mezzo, ottiene indebitamente l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.

4. Fino alla data del 29 maggio 1989 le esenzioni previste per le prestazioni farmaceutiche si intendono estese ad ogni altra forma di partecipazione alla spesa sanitaria.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*
GAVA, *Ministro dell'interno*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*
MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0185

DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 1989, n. 153.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76, recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 26 aprile 1989 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1989;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Fino al 30 giugno 1989, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da L. 77.548 a L. 76.148 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 7.754,80 a L. 7.614,80 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 40 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio del Ministri*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 361 contenente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Parma, è aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali: «informatica».

Art. 2.

Dopo l art. 405, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di informatica.

Scuola diretta a fini speciali in informatica

Art. 406. — È istitutita presso l'Università di Parma una «scuola diretta a fini speciali in informatica».

La scuola ha lo scopo di preparare personale con competenze informatiche in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati ed i controlli di processo.

La scuola rilascia il diploma di informatica.

Art. 407. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno prevede 250 ore di insegnamento e 250 di attività pratiche.

Il numero di studenti che possono essere iscritti è determinato in misura non superiore a venticinque per ciascun anno per un totale di cinquanta studenti.

Art. 408. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

La direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di fisica.

Art. 409. — Le materie di insegnamento sono le seguenti e sono semestrali:

1° Anno:

istituzioni di matematica;
introduzione agli algoritmi ed alla programmazione;
architettura degli elaborati;
linguaggi e metodi di programmazione;
due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

2° Anno:

sistemi per l'elaborazione dei dati;
basi di dati;
sistemi informativi;
tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

elementi di elettronica;
applicazioni della ricerca operativa;
applicazioni gestionali;
automazione industriale;
calcolo numerico;

elementi di progettazione di sistemi digitali;

fodamenti di informatica;

matematica computazionale;

probabilità e statistica;

sistemi operativi;

telematica e sistemi distributivi;

automazione degli uffici.

Gli insegnamenti di «linguaggi e metodi di programmazione» e di «sistemi per l'elaborazione dei dati» sono a prevalente carattere tecnico pratico.

Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno, gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi. I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

L'attività didattica e scientifica è completata da un tirocinio pratico che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali del 2° anno, anche presso enti pubblici e privati esterni a seguito di apposite convenzioni approvate dal consiglio della scuola, ed ha la durata di almeno 80 ore

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Gli esami e il tirocinio pratico si svolgono secondo le modalità che seguono.

Al termine di ogni corso di insegnamento il docente rilascia un giudizio sulle competenze acquisite dallo studente in base alle prove pratiche svolte durante il corso ed a un colloquio finale, eventualmente integrato da una prova scritta.

Al termine del primo anno, sulla base dei giudizi conseguiti nei singoli corsi e del giudizio riportato nel colloquio finale, lo studente può essere ammesso a frequentare il secondo anno. Gli studenti non ammessi possono ripetere il primo anno non più di una volta.

Al termine del secondo anno, sulla base dei giudizi conseguiti nei singoli corsi e nelle attività di tirocinio, lo studente può essere ammessso all'esame di diploma.

Art. 410. — L'esame di diploma consiste nella discussione, di fronte a una commissione di cinque membri designati dal rettore su proposta del direttore della scuola, di un elaborato scritto preparato dallo studente sotto la guida di un docente.

Art. 411. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e n. 162/82.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1989
Registro n. 17 Istruzione, foglio n. 237

89A1763

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1988.

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza per l'annata agraria 1987-88.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1987-88, con le tabelle annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1988

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1989
Registro n. 6, Agricoltura, foglio n. 87

ANNATA AGRARIA 1987/88

DENOMINAZIONE DELLE VARIETÀ DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETÀ DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA.

RISO ITALIANO

Risone	Riso
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario:*
Balilla Elio Selenio	Balilla o Elio o Selenio
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino (1):*
Lido Rosa Marchetti	Lido o Rosa Marchetti o R.M.
Alfa Argo Cripto Italico Padano (Bahia)	Alfa o Argo o Cripto o Italico o Padano o (Bahia)
Vialone Nano	Vialone Nano
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1):
Ariete Ribe (Euribe) Ringo	Ariete o Ribe o (Euribe) o Ringo
Bonnet Bell Europa Giara (2) Loto Molo Pierina Marchetti Riva Smeraldo Veneria Zenit (2)	Bonnet Bell o Europa o Giara (2) o Loto o Molo o Pierina Marchetti o Riva o Smeraldo o Veneria o Zenit (2)
Belgioioso	Belgioioso
S. Andrea	S. Andrea
Gruppo superfino:	*Gruppo superfino* (1):
Arborio Redi Volano	Arborio o Redi o Volano
Baldo Roma	Baldo o Roma
Carnaroli	Carnaroli
Koral Onda Silla (2) Strella	Koral o Onda o Silla (2) o Strella
Miara	Miara

---

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diversa anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(2) Varietà di risone e riso che non saranno più classificate nella «Tabella» relativa all'annata agraria 1988-89 (campagna commerciale 1989-90).

RISO ESTERO (*)

Risone	Riso
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario:*
Yabani Sabini Cody Colusa 1600 Caloro Chacarero Yamani	Yabani o Sabini o Cody o Colusa 1600 o Caloro o Chacarero o Yamani
Gruppo semifino	*Gruppo semifino* (1):
Arkrose Bluerose Magnolia Nato Zenith Gulfrose 501 Calrose	Arkrose o Bluerose o Magnolia o Nato o Zenith o Gulfrose o 501 o Calrose
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1):
Dawn Bluebonnet Toro Nira Century Patna Rexoro Patna Grain Belle Patna Bluebelle Lebonnet Starbonnet Selezione 406	Dawn o Bluebonnet o Toro o Nira o Century Patna o Rexoro o Patna Grain o Belle Patna o Bluebelle o Lebonnet o Starbonnet o Selezione 406.
Perola Agulha Fortuna	Perola o Agulha o Fortuna
Vary Lava Alicombo Macalioca	Vary Lava o Alicombo o Macalioca
Inra 68/2 o Delta o Arlesienne	Inra 68/2 o Delta o Arlesienne
Siam Patna	Siam Patna
Baroe-Brand	Baroe-Brand
Lungo Surinam	Lungo Surinam

---

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo dell'indicazione della varietà e del gruppo stesso.

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissați: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Balilla: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa tozza - sezione tondeggiante.

Elio: corta - tonda - piccola - perla centro laterale estesa - striscia allungata - dente regolare - testa tozza - sezione tondeggiante.

Selenio: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve o assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Lido: semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Rosa Marchetti: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Alfa: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - testa regolare - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Argo: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Cripto: corta - semiaffusolata - piccola - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Italico: semilunga - semitonda - media - perla centrale - striscia assente o breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Padano (Bahia): semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone nano: semilunga - tonda - media - perla centrale estesa striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Ariete: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Ribe (Euribe): lunga - affusolata - media - perla centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ringo: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Bonnet Bell: lunga - affusolata - media - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Europa: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Giara: lunga - semiaffusolata - media - perla laterale poco estesa o assente - striscia - breve o assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Molo: lunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Loto: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o laterale poco estesa - striscia breve o assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Pierina Marchetti: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Riva: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia breve o assente - dente regolare - testa oblunga - sezione schiacciata.

Smeraldo: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Veneria: lunga - affusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Zenit: lunga - affusolata - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione schiacciata.

Belgioioso: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

S. Andrea: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo superfino

Arborio: molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Redi: lunga - semitonda - grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Volano: molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Baldo: lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Roma: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Carnaroli: molto lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Koral: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Onda: lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Silla: lunga - affusolata - media - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Strella: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa o assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente o pronunciato - sezione tondeggiante.

Miara: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

RISO ESTERO

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Yabani: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Sabini: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Cody: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Colusa 1600: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Caloro: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Chacarero: corta - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica.

Yamani: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Arkrose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Bluerose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica.

Magnolia: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Nato: semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Zenith: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Gulfrose; semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

501: semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Calrose: semilunga - semitonda - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Dawn: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Bluebonnet: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Toro: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia - assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

Nira: molto lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Century Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Rexoro: lunga - affusolata - piccola - perla assente - strisica assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Patna Grain: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Belle Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Blubelle: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Lebonnet: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Starbonnet: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Selezione 406: lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Perola: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Agulha: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Fortuna: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Vary Lava: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Alicombo: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica.

Macalioca: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.
Inra 68/2 o Delta: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Arlesienne; lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Siam Patna: lunga affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Baroe Brand; lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica.

Lungo Surinam: molto lunga - molto affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETÀ DI RISO

Gruppo comune o originario:

grani spuntati.	5,00%
grani striati rossi.	3,00%
disformità naturali e impurità varietali (massimo di impurità varietali 5,00% sulla varietà dichiarata: ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate)	10,00%
grani gessati	3,00%
grani vaiolati	1,00%
grani macchiati	0,50%
grani ambrati	0,125%
grani gialli	0,05%
rotture	5,00%

Gruppo semifino, fino e superfino:

grani spuntati.	5,00%
grani striati rossi.	3,00%
disformità naturali e impurità varietali (massimo impurità varietali 5,00%)	10,00%
grani gessati	3,00%
grani vaiolati	1,00%
grani macchiati	0,50%
grani ambrati	0,125%
grani gialli	0,05%
rotture	5,00%

Per la produzione relativa all'annata agraria 1987/88 e limitatamente alle varietà:

A) Alfa, Argo, Cripto, Italico, Padano, Arborio, Redi, Volano la tolleranza di grani gessati è elevata al 4%;
Vialone Nano la tolleranza di grani gessati è elevata al 5%.

B) Gruppo comune o originario, Lido, Rosa Marchetti, Bonnet Bell, Europa, Loto, Molo, Pierina Marchetti, Riva, Smeraldo, Veneria, la tolleranza di grani vaiolati è elevata all'1,50% e quella di grani macchiati è elevata all'1,00%.

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%;
b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili, fino allo 0,10%.

Nelle varietà vendute come «sottotipo» le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b)* sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi «Ostigliati», senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi «sottotipo». La dichiarazione di riso «Ostigliato» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso «destrinoso» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3) Nei risi «sottotipo» è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente «Tabella» possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo «comune o originario».

5) Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6) I risi del gruppo «comune o originario» debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7) La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del gruppo, è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) Grani spuntati: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) Grani striati rossi: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) Grani che presentano delle disformità naturali: sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) Impurità varietali: per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerara impurità varietale.

E) Grani gessati: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della sperficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70% della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) Grani vaiolati: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Sono inoltre considerati grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali. Le striature e le macchie non debbono presentare un alone giallo o scuro.

G) Grani Macchiati: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastro, rossastro, bruno, ecc.). Sono inoltre considerate come macchie le striature nere profondo. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, bruno-rossastro), immediatamente visibili ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

H) Grani ambrati: i grani ambrati sono grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale, del loro colore. Tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

I) Grani gialli: i grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale, prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio. Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

L) Grani rotti o rotture: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

L'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sostituito dall'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, così recita:

«Art. 2. — Le varietà di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:

a) comune o originario;
b) semifino;
c) fino;
d) superfino.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, verrà determinata la denominazione delle varietà del risone e delle corrispondenti varietà di riso nonché la loro attribuzione a ciascun gruppo.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso le caratteristiche di ciascuna varietà con l'indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.

Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre».

89A1810

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 gennaio 1989.

Modificazione all'assetto delle sezioni circoscrizionali dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 1988 con il quale, in sede di prima attuazione della legge, sono state istituite nella regione Sardegna le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Constatato che mediante tale provvedimento è stata costituita la sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura n. 1/A di Cagliari separatamente dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego di Cagliari e di Assemini, tra le quali risulta suddiviso l'ambito territoriale di competenza assegnato alla prima;

Rilevato che l'esecuzione del citato provvedimento ha evidenziato che tale scelta non è idonea ad assicurare la migliore funzionalià degli uffici ed è causa di ingiustificati disagi per l'utenza;

Considerata pertanto l'opportunità di pervenire ad una più razionale articolazione degli uffici in questione per assicurarne un assetto maggiormente adeguato alle esigenze del locale mercato del lavoro e meglio rispondente ai criteri di funzionalità ed efficienza;

Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio e delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative;

Vista la delibera adottata dalla commissione regionale per l'impiego nella seduta del 21 luglio 1988, su proposta dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari e dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Sardegna, e ritenuto di dover provvedere in conformità alla medesima;

Decreta:

Nel territorio della provincia di Cagliari, in sostituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego n. 1/I di Cagliari e n. 2/I di Assemini e della sezione per il collocamento in agricoltura n. 1/A di Cagliari, sono istituite le seguenti «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 1 di Cagliari, con sede a Cagliari, comprendente il comune di: Cagliari;

n. 2 di Assemini, con sede ad Assemini, comprendente i comuni di: Assemini, Sestu, Monastir, San Sperate, Ussana, Decimomannu, Uta, Villaspeciosa, Sarroch, Capoterra, Villa San Pietro, Pula, Domus De Maria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1989

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1989
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 349

89A1766

DECRETO 25 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Consorzio produttori agricoli fiessesi - Società cooperativa a r.l.», in Fiesso Umbertiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa agricola «Consorzio produttori agricoli fiessesi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fiesso Umbertiano (Rovigo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Consorzio produttori agricoli fiessesi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fiesso Umbertiano (Rovigo), costituita per rogito notaio dott. Elio Borromeo, repertorio n. 19502, in data 3 dicembre 1961, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Gianni Cagnoni, nato a Crespino (Rovigo) l'11 novembre 1947, con studio in via Allara,15, Rovigo, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1818

DECRETO 12 aprile 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Meta Coop - Società cooperativa a r l» in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Meta-Coop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bergamo, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Meta-Coop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bergamo, costituita per rogito notaio Carlo Leidi in data 20 ottobre 1987, iscritta presso il tribunale di Bergamo al n. 32572 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il prof. dott. Luigi Morosini, nato a Bergamo il 21 agosto 1957, viale Milazzo, 2, Bergamo, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1836

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 marzo 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1989, quinquennali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge

finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi dalle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° aprile 1989, al prezzo di emissione di L. 97,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° ottobre 1989, è pari al 6,50 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di luglio e agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo, e nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione;

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nelle legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° ottobre e al 1° aprile di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° ottobre 1989 e l'ultima il 1° aprile 1994.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per accesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° aprile 1994 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 3 aprile 1989 e termineranno il giorno 6 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto, fra l'altro, che la Banca stessa può avvalersi di aziende e istituti di credito nonché degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei BOT, ai sensi del decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela. La Banca d'Italia può inoltre costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 28 aprile 1989.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietenze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1989-1994» «EMISSIONE 1° APRILE 1989».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1989-1994» «EMISSIONE 1° APRILE 1989».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è

indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1989-1994» «EMISSIONE 1° APRILE 1989».

Segue l'indicazione del numero della cedola posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonchè di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonchè la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva;

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1989, valutati in L. 130.000.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonchè l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1994, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1989
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 87

89A1787

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 aprile 1989.

Modificazione al decreto ministeriale 23 febbraio 1989 concernente la determinazione dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1989, con il quale sono stati determinati i limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo 1° marzo 1989-28 febbraio 1990;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, con il quale sono state prorogate al 30 aprile 1989 le tariffe e le condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in vigore al 28 febbraio 1989;

Visto il provvedimento n. 8/1988 del Comitato interministeriale dei prezzi, con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi e le condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° marzo 1988 al 28 febbraio 1989;

Ritenuto che occorre far coincidere il periodo di validità del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 8/1988 e del predetto decreto ministeriale in data 23 febbraio 1989;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 23 febbraio 1989, citato in premessa, i termini «dal 1° marzo 1989 al 28 febbraio 1990» sono modificati con i seguenti: «dal 1° maggio 1989 al 30 aprile 1990».

Roma, addì 24 aprile 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1859

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 78

Corso dei cambi del 21 aprile 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1358,800	1358,800	1358,90	1358,800	1358,800	1358,80	1358,400	1358,800	1358,800	—
Marco germanico	734,800	734,800	735,50	734,800	734,800	734,80	734,900	734,800	734,800	—
Franco francese	216,710	216,710	216,90	216,710	216,710	216,71	216,700	216,710	216,710	—
Fiorino olandese	651,250	651,250	651,50	651,250	651,250	651,25	651,050	651,250	651,250	—
Franco belga	35,102	35,102	35,13	35,102	35,102	35,102	35,093	35,102	35,102	—
Lira sterlina	2328,250	2328,250	2336 —	2328,250	2328,25	2328,25	2330,750	2328,250	2328,250	—
Lira irlandese	1960 —	1960 —	1960 —	1960 —	1960 —	1960 —	1959 —	1960 —	1960 —	—
Corona danese	188,790	188,790	188,90	188,790	188,790	188,79	188,900	188,790	188,790	—
Dracma	8,606	8,606	8,60	8,606	8,606	8,606	8,600	8,606	8,606	—
E.C.U.	1526,500	1526,500	1527,50	1526,500	1526,500	1526,50	1526,390	1526,500	1526,500	—
Dollaro canadese	1146,700	1146,700	1148 —	1146,700	1146,700	1146,70	1146,900	1146,700	1146,700	—
Yen giapponese	10,326	10,326	10,34	10,326	10,326	10,326	10,325	10,326	10,326	—
Franco svizzero	832,350	832,350	835 —	832,350	832,350	832,35	831,980	832,350	832,350	—
Scellino austriaco	104,379	104,379	104,20	104,379	104,379	104,379	104,380	104,379	104,379	—
Corona norvegese	201,900	201,900	202,05	201,900	201,900	201,90	201,800	201,900	201,900	—
Corona svedese	215,270	215,270	215,60	215,270	215,270	215,27	215,480	215,270	215,270	—
FIM	327,840	327,840	328,20	327,840	327,840	327,84	327,800	327,840	327,840	—
Escudo portoghese	8,851	8,851	8,87	8,851	8,851	8,851	8,854	8,851	8,851	—
Peseta spagnola	11,813	11,813	11,83	11,813	11,813	11,813	11,802	11,813	11,813	—
Dollaro australiano	1082 —	1082 —	1084,50	1082 —	1082 —	1082 —	1081,900	1082 —	1082 —	—

Media dei titoli del 21 aprile 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,150
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,850
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,025
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,500
» » » 22- 6-1987/91	87,350
» » » 18- 3-1987/94	72,500
» » » 21- 4-1987/94	71,775
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	97,200
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,200
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93 —
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	92 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,325
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,400
» » » » 16- 8-1985/90	99,450
» » » » 18- 9-1985/90	99,450
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	101,125
» » » » 18-11-1985/90	99,475
» » » » 1-12-1983/90	101,275
» » » » 18-12-1985/90	99,700

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 1-1984/91	101,100
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,225
»	»	»	»	1- 2-1984/91	100,950
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,125
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,225
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,200
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,300
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,300
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,600
»	»	»	»	1- 7-1984/91	99,950
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,800
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,775
»	»	»	»	1-10-1984/91	99,875
»	»	»	»	1-11-1984/91	99,950
»	»	»	»	1-12-1984/91	99,700
»	»	»	»	1- 1-1985/92	98,675
»	»	»	»	1- 2-1985/92	97,675
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,650
»	»	»	»	19- 5-1986/92	96,875
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,500
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,600
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,425
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,375
»	»	»	»	18- 6-1986/93	95,650
»	»	»	»	17- 7-1986/93	96,100
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,825
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,725
»	»	»	»	20-10-1986/93	95,925
»	»	»	»	19-12-1986/93	96,275
»	»	»	»	18-11-1987/93	96,450
»	»	»	»	1- 1-1988/93	96,950
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,800
»	»	»	»	1- 4-1988/93	96,900
»	»	»	»	1- 5-1988/93	97,925
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,150
»	»	»	»	1- 7-1988/93	97,950
»	»	»	»	1- 8-1988/93	97,775
»	»	»	»	1- 9-1987/93	97,550
»	»	»	»	1-10-1987/94	96,950
»	»	»	»	1- 2-1985/95	96,400
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,900
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,825
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,300
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,625
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94,550
»	»	»	»	1- 8-1985/95	94 —
»	»	»	»	1- 9-1985/95	94 —
»	»	»	»	1-10-1985/95	93,775
»	»	»	»	1-11-1985/95	93,800
»	»	»	»	1-12-1985/95	93,850
»	»	»	»	1- 1-1986/96	93,850
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	93,775
»	»	»	»	1- 2-1986/96	93,900
»	»	»	»	1- 3-1986/96	93,275
»	»	»	»	1- 4-1986/96	93,275
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,850
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,325
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,150
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93,625
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,250
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,350
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,500
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,725
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,375
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,975
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,225
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 3-1987/97	93,400
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,875
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,650
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,175
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,600
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,500
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,850

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	10,50%	1- 5-1989	99,975
»	»	»	9,25%	1- 1-1990	98,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	101 —
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	98,200
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,300
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,200
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,475
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	101,350
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,400
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	97,675
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,450
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,975
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,425
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	97,625
»	»	»	10,50%	1- 5-1990	99,700
»	»	»	10,50%	1- 5-1990	98,300
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,175
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	97,350
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	98,975
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	97,950
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,325
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	98,500
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,350
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,300
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,500
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,350
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	97,650
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,125
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,700
»	»	»	9,25%	1-10-1990	96,700
»	»	»	11,50%	1-10-1990	98,950
»	»	»	9,25%	1-11-1990	96,600
»	»	»	9,25%	1-12-1990	96,450
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,300
»	»	»	9,25%	1- 1-1991	93,725
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,650
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,575
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,125
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,750
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,125
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	92,925
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,250
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,325
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,550
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,125
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96,150
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,125

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89	13%	102,500
»	»	»	»	1983/90	11,50%	103,125
»	»	»	»	1984/91	11,25%	103,050
»	»	»	»	1987/91	8,75%	97,500
»	»	»	»	1984/92	10,50%	102,050
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	97,150
»	»	»	»	1985/93	9,60%	100,025
»	»	»	»	1985/93	9,75%	101,450
»	»	»	»	1985/93	9,00%	98 —
»	»	»	»	1985/93	8,75%	97,225
»	»	»	»	1986/94	8,75%	97,225
»	»	»	»	1986/94	6,90%	90,050
»	»	»	»	1987/94	7,75%	90,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M21049

N. 79

Corso dei cambi del 24 aprile 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1360,95	1360,95	1361 —	1360,95	1360,95	1360,95	1360,93	1360,95	1360,95	1360,95
Marco germanico	734 —	734 —	734,11	734 —	734 —	734 —	734 —	734 —	734 —	734 —
Franco francese	216,51	216,51	216,70	216,51	216,51	216,51	216,53	216,51	216,51	216,51
Fiorino olandese	650,48	650,48	650,60	650,48	650,48	650,48	650,40	650,48	650,48	650,48
Franco belga	35,036	35,036	35,06	35,036	35,036	35,06	35,056	35,036	35,036	35,06
Lira sterlina	2329,10	2329,10	2330 —	2329,10	2329,10	2329,10	2329,90	2329,10	2329,10	2329,10
Lira irlandese	1957,40	1957,40	1958 —	1957,40	1957,40	1957,40	1957,50	1957,40	1957,40	—
Corona danese	188,68	188,68	188,80	188,68	188,68	188,68	188,67	188,68	188,68	188,68
Dracma	8,585	8,585	8,60	8,585	8,585	—	8,584	8,585	8,585	—
E.C.U.	1524,70	1524,70	1526,20	1524,70	1524,70	1524,70	1524,65	1524,70	1524,70	1524,70
Dollaro canadese	1146,70	1146,70	1146,50	1146,70	1146,70	1146,70	1146,50	1146,70	1146,70	1146,70
Yen giapponese	10,382	10,382	10,37	10,382	10,382	10,38	10,382	10,382	10,382	10,38
Franco svizzero	833,50	833,50	833,50	833,50	833,50	833,50	833,55	833,50	833,50	833,50
Scellino austriaco	104,23	104,23	104,35	104,23	104,23	104,23	104,215	104,23	104,23	104,23
Corona norvegese	201,93	201,93	202,15	201,93	201,93	201,93	202 —	201,93	201,93	201,93
Corona svedese	215,45	215,45	215,75	215,45	215,45	215,45	215,47	215,45	215,45	215,45
FIM	328,25	328,25	328,50	328,25	328,25	328,25	328,65	328,25	328,25	—
Escudo portoghese	8,850	8,850	8,86	8,850	8,850	8,85	8,854	8,850	8,850	8,85
Peseta spagnola	11,794	11,794	11,81	11,794	11,794	11,79	11,798	11,794	11,794	11,79
Dollaro australiano	1079 —	1079 —	1078 —	1079 —	1079 —	1079 —	1078,75	1079 —	1079 —	1079 —

Media dei titoli del 24 aprile 1989

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	70,425
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,900
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,950
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,600
» » » 22- 6-1987/91	87,425
» » » 18- 3-1987/94	72,275
» » » 21- 4-1987/94	71,800
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	97,950
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,050
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94 —
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,525
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,500
» » » TR 2,5% 1983/93	90,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,450
» » » » 16- 8-1985/90	99,400
» » » » 18- 9-1985/90	99,425
» » » » 18-10-1985/90	99,525
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,525
» » » » 1-12-1983/90	101,275
» » » » 18-12-1985/90	99,725

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,500
» » » »	17- 1-1986/91	99,225
» » » »	1- 2-1984/91	100,925
» » » »	18- 2-1986/91	99,175
» » » »	1- 3-1984/91	100,250
» » » »	18- 3-1986/91	99,175
» » » »	1- 4-1984/91	100,325
» » » »	1- 5-1984/91	100,300
» » » »	1- 6-1984/91	100,625
» » » »	1- 7-1984/91	99,900
» » » »	1- 8-1984/91	99,800
» » » »	1- 9-1984/91	99,775
» » » »	1-10-1984/91	99,850
» » » »	1-11-1984/91	99,950
» » » »	1-12-1984/91	99,675
» » » »	1- 1-1985/92	98,675
» » » »	1- 2-1985/92	97,650
» » » »	18- 4-1986/92	97,675
» » » »	19- 5-1986/92	96,975
» » » »	20- 7-1987/92	97,400
» » » »	19- 8-1987/92	97,575
» » » »	1-11-1987/92	97,450
» » » »	1-12-1987/92	97,300
» » » »	18- 6-1986/93	95,550
» » » »	17- 7-1986/93	96 —
» » » »	19- 8-1986/93	95,800
» » » »	18- 9-1986/93	95,725
» » » »	20-10-1986/93	95,875
» » » »	19-12-1986/93	96,525
» » » »	18-11-1987/93	96,275
» » » »	1- 1-1988/93	96,925
» » » »	1- 2-1988/93	96,850
» » » »	1- 3-1988/93	96,800
» » » »	1- 4-1988/93	97,050
» » » »	1- 5-1988/93	97,900
» » » »	1- 6-1988/93	98,200
» » » »	1- 7-1988/93	97,925
» » » »	1- 8-1988/93	97,825
» » » »	1- 9-1987/93	97,550
» » » »	1-10-1987/94	97,150
» » » »	1- 2-1985/95	96,325
» » » »	1- 3-1985/95	92,850
» » » »	1- 4-1985/95	92,850
» » » »	1- 5-1985/95	93,275
» » » »	1- 6-1985/95	93,625
» » » »	1- 7-1985/95	94,475
» » » »	1- 8-1985/95	94,050
» » » »	1- 9-1985/95	93,950
» » » »	1-10-1985/95	93,725
» » » »	1-11-1985/95	93,750
» » » »	1-12-1985/95	93,900
» » » »	1- 1-1986/96	93,850
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,800
» » » »	1- 2-1986/96	93,900
» » » »	1- 3-1986/96	93,400
» » » »	1- 4-1986/96	93,375
» » » »	1- 5-1986/96	93,800
» » » »	1- 6-1986/96	94,400
» » » »	1- 7-1986/96	94,175
» » » »	1- 8-1986/96	93,575
» » » »	1- 9-1986/96	93,275
» » » »	1-10-1986/96	93,300
» » » »	1-11-1986/96	93,450
» » » »	1-12-1986/96	93,600
» » » »	1- 1-1987/97	93,300
» » » »	1- 2-1987/97	92,900
» » » »	18- 2-1987/97	93,175
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,400
» » » »	1- 4-1987/97	92,800
» » » »	1- 5-1987/97	93,575
» » » »	1- 6-1987/97	94,125
» » » »	1- 7-1987/97	93,550
» » » »	1- 8-1987/97	93,400
» » » »	1- 9-1987/97	95,750
Buoni Tesoro Pol. 10,50%	1- 5-1989	99,975
» » » 9,25%	1- 1-1990	98,650
» » » 12,50%	1- 1-1990	101 —
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,150
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,400
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,175
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,525
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,350
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,375
» » » 9,15%	1- 4-1990	97,600
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,500
» » » 12,00%	1- 4-1990	100,975
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,450
» » » 9,15%	1- 5-1990	97,625
» » » 10,50%	1- 5-1990	99,750
» » » 10,50%	1- 5-1990	98,275
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,225
» » » 9,15%	1- 6-1990	97,375
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,125
» » » 10,50%	16- 6-1990	97,950
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,325
» » » 10,50%	1- 7-1990	98,675
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,400
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,275
» » » 10,50%	1- 8-1990	98,500
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,250
» » » 9,25%	1- 9-1990	97,700
» » » 11,25%	1- 9-1990	99 —
» » » 11,50%	1- 9-1990	98,750
» » » 9,25%	1-10-1990	96,850
» » » 11,50%	1-10-1990	98,825
» » » 11,50%	1-10-1990	98,525
» » » 9,25%	1-11-1990	96,500
» » » 9,25%	1-12-1990	96,475
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,400
» » » 9,25%	1- 1-1991	93,675
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,625
» » » 11,00%	1- 2-1992	95,500
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,200
» » » 9,15%	1- 4-1992	93,700
» » » 11,00%	1- 4-1992	95,150
» » » 9,15%	1- 5-1992	92,925
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,125
» » » 9,15%	1- 6-1992	94,325
» » » 10,50%	1- 7-1992	97,525
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,175
» » » 11,50%	1- 8-1992	96,100
» » » 12,50%	1- 9-1992	98,050
» » » 12,50%	1-10-1992	97,725
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	102,400
» » » »	1983/90 11,50%	104,375
» » » »	1984/91 11,25%	103,325
» » » »	1987/91 8,75%	97,450
» » » »	1984/92 10,50%	102,425
» » » »	21- 3-1988/92 8,50%	96,750
» » » »	1985/93 9,60%	100,100
» » » »	1985/93 9,75%	101,450
» » » »	1985/93 9,00%	98,050
» » » »	1985/93 8,75%	97,175
» » » »	1986/94 8,75%	97,250
» » » »	1986/94 6,90%	90,200
» » » »	1987/94 7,75%	90,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M24049

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Verona

Con decreto ministeriale n. 2230 in data 16 marzo 1989 la nuova strada che collega la s.s. n. 11, presso Cavalcaselle, con la stazione di Affi sulla A/22 «Autostrada del Brennero» viene classificata statale assumendo la denominazione di s.s. n. 450 «di Affi» ed i seguenti caposaldi d'itinerario: «innesto s.s. n. 11 presso Cavalcaselle - casello autostradale di Affi - A/22» dell'estesa di km 13+300. La ex s.s. n. 450 «Vecchia Napoleonica» viene declassificata a strada provinciale e consegnata all'amministrazione provinciale di Verona.

89A1753

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla forma giuridica della società «C.S.A. - Centro servizi aziendali S.r.l.», in Rende

Con decreto interministeriale 14 aprile 1989 il decreto interministeriale del 16 luglio 1987, con il quale la società «C.S.A. - Centro servizi aziendali S.r.l.», con sede in Rende (Cosenza), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica della società variata in «C.S.A. - Centro servizi aziendali S.p.a.».

89A1791

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Furore», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Furore» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Furore (provincia di Salerno).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Furore» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A1733

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Tramonti», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Tramonti» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Tramonti (provincia di Salerno).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Tramonti» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A1734

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 6 marzo 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Cerreto a responsabilità limitata», con sede in Guardia Lombardi (Avellino), costituita per rogito Des Loges in data 26 ottobre 1978, rep. 7121, reg. soc. 282, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa mista «La Zootecnica Irpina» a responsabilità limitata, con sede in Lacedonia (Avellino), costituita per rogito Di Rito in data 25 agosto 1982, rep. 243, reg. soc. 503, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Acli Tombolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lioni (Avellino), costituita per rogito Romano in data 5 maggio 1983, rep. 1995, reg. soc. 551, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa edilizia «Nuova Lioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lioni, costituita per rogito Romano in data 6 marzo 1982, rep. 1027, reg. soc. 468, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa edilizia «Angela cooperativa edilizia S.r.l.», con sede in Mercogliano (Avellino), costituita per rogito Trifuoggi in data 25 novembre 1981, rep. 12855, reg. soc. 2972, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Mirafiori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercogliano (Avellino), costituita per rogito Des Loges in data 11 ottobre 1978, rep. 7001, reg. soc. 2283, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Tre Pini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mirabella Eclano (Avellino), costituita per rogito De Fio in data 15 ottobre 1971, rep. 19484, reg. soc. 167, tribunale di Ariano Irpino;

società cooperativa edilizia «Montefredane - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montefredone (Avellino), costituita per rogito Quarantelli in data 25 novembre 1978, rep. 3876, reg. soc. 2309, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia IRPUS a responsabilità limitata», con sede in Montella (Avellino), costituita per rogito Forte in data 26 febbraio 1976, rep. 11616, reg. soc. 224, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Agenzia fiscale per gli operatori dei settori produttivi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montella (Avellino), costituita per rogito Santangelo in data 24 luglio 1978, rep. 808, reg. soc. 281, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Panno a responsabilità limitata», con sede in Montella (Avellino), costituita per rogito Forte in data 10 settembre 1981, rep. 15180, reg. soc. 415, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Pilota a responsabilità limitata», con sede in Montella (Avellino), costituita per rogito Forte in data 6 giugno 1974, rep. 10601, reg. soc. 916, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa edilizia «Del Sole» a responsabilità limitata, con sede in Serino (Avellino), costituita per rogito Caprioli in data 30 marzo 1976, rep. 1827, reg. soc. 1815, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «La Belvedere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Angelo dei Lombardi (Avellino), costituita per rogito Cannavale in data 17 febbraio 1976, rep. 5438, reg. soc. 225, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa manifatturiera Alta Irpinia - Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in S. Angelo dei Lombardi (Avellino), costituita per rogito Tranfaglia in data 7 luglio 1981, rep. 2571, reg. soc. 403, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata 23 Novembre», con sede in Sant'Andrea di Conza (Avellino), costituita per rogito Cestone in data 7 gennaio 1981, rep. 18984, reg. soc. 343, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa edilizia «Sabinianum - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Savignano Irpino (Avellino), costituita per rogito Maiorino in data 11 ottobre 1975, rep. 530, reg. soc. 205, tribunale di Ariano Irpino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Ricostruiamo insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Volturara Irpina (Avellino), costituita per rogito Romano in data 11 novembre 1981, rep. 764, reg. soc. 2965, tribunale di Avellino;

società cooperativa agricola «Vallone», a responsabilità limitata con sede in Zungoli (Avellino), costituita per rogito Maiorino in data 10 marzo 1978, rep. 3745, reg. soc. 257, tribunale di Ariano Irpino;

società cooperativa di pesca «Organizzazione produttori ittici Valli Venete - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Longo in data 9 novembre 1983, rep. 34846, reg. soc. 21324, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa cinema Veneto - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Venezia, costituita per rogito Minazzi in data 5 aprile 1984, rep. 6525, reg. soc. 22038, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edile Malamocco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia Lido, costituita per rogito Michieli in data 13 gennaio 1969, rep. 17970, reg. soc. 9582, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia «Ambrosiana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Marghera, costituita per rogito Bartolucci in data 10 luglio 1978, rep. 44968, reg. soc. 14230, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Il Quartiere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Marelli in data 16 settembre 1977, rep. 35994, reg. soc. 13521, tribunale di Venezia;

società cooperativa mista «Cooperativa di lavoro Corallo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Marelli in data 23 marzo 1979, rep. 40000, reg. soc. 15057, tribunale di Venezia;

società cooperativa mista «V.E.U.L.E.V. - Veneto emigrazione unione lavoratori emigrati veneti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Polizzi in data 4 ottobre 1983, rep. 38083, reg. soc. 21015, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Q 10 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Favaro, costituita per rogito Bartolucci in data 16 febbraio 1981, rep. 54979, reg. soc. 17409, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Marelli in data 16 maggio 1978, rep. 37774, reg. soc. 14129, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia «Ursa Minor - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Venezia San Marco, costituita per rogito Candiani in data 17 settembre 1975, rep. 50177, reg. soc. 12414, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi industriali (sigla Se.I.Coop.) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Marghera, costituita per rogito Polizzi in data 5 dicembre 1980, rep. 32598, reg. soc. 17783, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il segno e la memoria - Cooperativa per l'uso dei beni ambientali e culturali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 3 luglio 1979, rep. 29406, reg. soc. 15321, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Picchettini S. Marco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Bianchini in data 20 giugno 1978, rep. 28536, reg. soc. 14212, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ser.Co. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Tessera, costituita per rogito Bartolucci in data 10 giugno 1980, rep. 54148, reg. soc. 16521, tribunale di Venezia;

società cooperativa mista «Cooperativa Coronelli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia, costituita per rogito Marelli in data 18 gennaio 1979, rep. 39570, reg. soc. 14883, tribunale di Venezia;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo S. Marco fra lavoratori - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Venezia, costituita per rogito Bianchini in data 24 febbraio 1976, rep. 22949, reg. soc. 12394, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Costruzioni Alta Irpinia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Aquilonia (Avellino), costituita per rogito Gorruso in data 12 marzo 1974, rep. 19921, reg. soc. 191, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa mista «Cooperativa fra gli agricoltori della zona di Aquilonia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Aquilonia (Avellino), costituita per rogito Stingone in data 14 marzo 1945, reg. soc. 26, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Serena a responsabilità limitata», con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita per rogito Colarusso in data 29 ottobre 1979, rep. 7795, reg. soc. 295, tribunale di Ariano Irpino;

società cooperativa edilizia «Raffaello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita per rogito Maiorino in data 23 ottobre 1975, rep. 587, reg. soc. 209, tribunale di Ariano Irpino;

società cooperativa agricola «Unione irpina produttori agricoli - U.I.P.A.», con sede in Avella (Avellino), costituita per rogito Bellofiore in data 18 maggio 1973, rep. 40626, reg. soc. 1386, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «La Gemma Irpina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Calabritto (Avellino), costituita per rogito Santangelo in data 27 aprile 1978, rep. 759, reg. soc. 274, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Industria falegnami irpini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Calitri (Avellino), costituita per rogito Cestone in data 12 febbraio 1981, rep. 19023, reg. soc. 352, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Marte dipendenti Aziende pubbliche e private, a responsabilità limitata», con sede in Calitri (Avellino), costituita per rogito Cestone in data 6 settembre 1975, rep. 15429, reg. soc. 216, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa edilizia «Il Castello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cervinara (Avellino), costituita per rogito Pezzullo in data 15 novembre 1981, rep. 490, reg. soc. 2966, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Partenio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cervinara (Avellino), costituita per rogito Valente in data 23 novembre 1980, rep. 440, reg. soc. 2847, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Primavera 81 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cervinara (Avellino), costituita per rogito Pezzullo in data 30 agosto 1981, rep. 422, reg. soc. 2901, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Domus - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cervinara (Avellino), costituita per rogito Capasso in data 2 maggio 1976, rep. 22518, reg. soc. 1865, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Ampezzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cortina d'Ampezzo (Belluno), costituita per rogito Perucon in data 31 gennaio 1982, rep. 13128, reg. soc. 3598, tribunale di Belluno;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Alpina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cortina d'Ampezzo (Belluno), costituita per rogito Perucon in data 20 febbraio 1979, rep. 53397, reg. soc. 2766, tribunale di Belluno;

società cooperativa agricola «Stalla sociale ampezzana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cortina d'Ampezzo (Belluno), costituita per rogito Perucon in data 6 marzo 1969, rep. 27492, reg. soc. 1691, tribunale di Belluno;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Dolomiti a responsabilità limitata», con sede in Cortina d'Ampezzo (Belluno), costituita per rogito Perucon in data 6 maggio 1972, rep. 35995, reg. soc. 1848, tribunale di Belluno;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Cortina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cortina d'Ampezzo (Belluno), costituita per rogito Perucon in data 10 marzo 1972, rep. 35551, reg. soc. 1835, tribunale di Belluno;

società cooperativa edilizia «Vega - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cortina d'Ampezzo (Belluno), costituita per rogito Perucon in data 16 giugno 1982, rep. 65655, reg. soc. 3688, tribunale di Belluno;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Ca' Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cortina d'Ampezzo (Belluno), costituita per rogito Perucon in data 17 maggio 1982, rep. 65375, reg. soc. 3675, tribunale di Belluno;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Feltrina - Società a responsabilità limitata», con sede in Feltre (Belluno), costituita per rogito Molinari Raimondi in data 29 dicembre 1972, rep. 13398, reg. soc. 1909, tribunale di Belluno;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Dolomiti - Società a responsabilità limitata», con sede in S. Vito di Cadore (Belluno), costituita per rogito Perucon in data 2 febbraio 1975, rep. 43079, reg. soc. 2160, tribunale di Belluno;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Marcora Società a responsabilità limitata», con sede in San Vito di Cadore (Belluno), costituita per rogito Perucon in data 30 marzo 1980, rep. 56854, reg. soc. 3026, tribunale di Belluno;

società cooperativa edilizia «Tudaio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Vigo di Cadore (Belluno), costituita per rogito Perucon in data 6 settembre 1977, rep. 49522, reg. soc. 2494, tribunale di Belluno;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Col Carrada - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taibon (Belluno), costituita per rogito Nunziata in data 27 giugno 1980, rep. 15040, reg. soc. 3093, tribunale di Belluno;

società cooperativa di consumo «Cooperativa consumatori trevigiani», a responsabilità limitata, con sede in Treviso, costituita per rogito Olivi in data 14 marzo 1977, rep. 8784, reg. soc. 8966, tribunale di Treviso;

società cooperativa di consumo «Cooperativa consumo Casale 3C - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casale sul Sile (Treviso), costituita per rogito Curione in data 5 giugno 1979, rep. 18255, reg. soc. 11017, tribunale di Treviso;

società cooperativa di consumo «Coopdige - Cooperativa dipendenti Geconf - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 27 luglio 1974, rep. 31176, reg. soc. 7321, tribunale di Treviso;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Edile O.M.A. - Operai manutenzione armamento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Motta di Livenza (Treviso), costituita per rogito Bertoldi in data 16 gennaio 1950, rep. 4882, reg. soc. 2041, tribunale di Treviso;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Farnia - Società cooperativa a responsabilità», limitata con sede in Montebelluna (Treviso), costituita per rogito Novelli in data 28 maggio 1982, rep. 9528, reg. soc. 15786, tribunale di Treviso;

società cooperativa edilizia «La Betulla - Società a responsabilità limitata», con sede in Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito Blandaleone in data 5 novembre 1977, rep. 20698, reg. soc. 9518, tribunale di Treviso.

89A1751

Sostituzione dei commissari liquidatori della società cooperativa edilizia «Riserva verde», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1989 i signori Raffaele Ferrara, dott. Giuseppe Miccio e dott. Giuseppe Iannone, commissari liquidatori della società cooperativa «Riserva verde», con sede in Roma, nominati con decreto ministeriale 17 maggio 1987, sono revocati.

Dalla data del predetto decreto sono nominati commissari liquidatori i signori:

Cavaliere avv. Alberto, nato a Venezia il 30 agosto 1939, via Cosseria, 1, Roma;

Rizzo avv. Domenico, nato a Rossano Calabro il 10 agosto 1921, via della Giuliana, 101, Roma;

Scoppa dott. Giampaolo, nato a Cagliari il 20 novembre 1948, via Gerani, 34, Civitavecchia (Roma).

89A1824

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 10 marzo 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste Altessano*, con sede in Altessano (Torino) e stabilimento di Altessano (Torino), a decorrere dal 18 luglio 1984:

periodo: dal 31 dicembre 1988 al 28 giugno 1989;
CIPI 19 novembre 1981: dal 15 giugno 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1987.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Elettronica Zola*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 14 dicembre 1984:

periodo: dal 4 dicembre 1988 al 1° giugno 1989;
CIPI 26 novembre 1982: dal 4 novembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Mulier*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 19 settembre 1984:

periodo: dal 9 settembre 1988 al 7 marzo 1989;
CIPI 20 luglio 1979: dal 19 giugno 1978;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Nuova legatoria moderna*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino), a decorrere dall'8 giugno 1985:

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 29 giugno 1989;
CIPI 29 settembre 1982: dal 10 novembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Cartotecnica*, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento di S. Maurizio Canavese (Torino), a decorrere dal 18 dicembre 1984:

periodo: dal 20 dicembre 1987 al 17 giugno 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 22 giugno 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Cartotecnica*, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento di S. Maurizio Canavese (Torino), a decorrere dal 18 dicembre 1984:

periodo: dal 18 giugno 1988 al 14 dicembre 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 22 giugno 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Sclaverano*, con sede in Venaria (Torino) e stabilimento di Venaria (Torino), a decorrere dal 25 giugno 1985:

periodo: dal 17 dicembre 1988 al 14 giugno 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 4 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Fratelli Beccaro*, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento di Acqui Terme (Alessandria), a decorrere dal 16 ottobre 1985:

periodo: dal 12 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
CIPI 7 agosto 1981: dal 26 gennaio 1981:
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mariano Delle Piane*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), a decorrere dal 2 dicembre 1984:

periodo: dal 24 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
CIPI 19 novembre 1981: dal 20 ottobre 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ilca Maggiora*, con sede in S. Pietro Moncalieri (Torino) e stabilimento di S. Pietro Moncalieri (Torino), a decorrere dal 26 settembre 1985:

periodo: dal 14 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
CIPI 30 marzo 1982: dal 1°. ottobre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Tin-legno*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino), a decorrere dal 28 dicembre 1985:

periodo: dal 16 dicembre 1988 al 13 giugno 1989;
CIPI 20 luglio 1983: dal 22 febbraio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Acerbi veicoli industriali*, con sede in Castelnuovo Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), a decorrere dall'11 dicembre 1985:

periodo: dal 15 dicembre 1988 al 12 giugno 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 20 dicembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Omniplast*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino), a decorrere dal 25 novembre 1985:

periodo: dal 14 novembre 1988 al 12 maggio 1989;
CIPI 11 marzo 1982: dal 19 ottobre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Valigeria Carlo Ragazzoni*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 5 gennaio 1986:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 23 dicembre 1988;
CIPI 28 marzo 1985: dal 2 gennaio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Aurora due*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 maggio 1986:

periodo: dal 25 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 3 maggio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Pomito*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), a decorrere dal 3 maggio 1986:

periodo: dal 29 ottobre 1988 al 26 aprile 1989;
CIPI 20 luglio 1983: dal 24 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cartiera S. Ciriaco*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino), a decorrere dal 4 maggio 1986:

periodo: dal 30 ottobre 1988 al 27 aprile 1989;
CIPI 8 giugno 1983: dal 4 ottobre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comino*, con sede in Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Mondovì (Cuneo), a decorrere dall'8 agosto 1986:

periodo: dal 7 agosto 1988 al 2 febbraio 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 18 aprile 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.G.E.*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino), a decorrere dal 12 luglio 1986:

periodo: dall'11 luglio 1988 al 6 gennaio 1989;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° marzo 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. F.lli Bertero & C.*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino), a decorrere dall'8 novembre 1986:

periodo: dal 4 novembre 1988 al 2 maggio 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Banchieri industria mobili*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), a decorrere dal 29 ottobre 1986:

periodo: dal 27 ottobre 1988 al 24 aprile 1989;
CIPI 8 agosto 1984: dal 1° settembre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. G.S.M. Gianotti*, con sede in Asti e stabilimento di Asti, fraz. S. Marzanotto (Asti), a decorrere dal 31 ottobre 1986:

periodo: dal 30 ottobre 1988 al 27 aprile 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dal 5 novembre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

23 Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Idrostop*, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino) e stabilimento di Cascine Vica-Rivoli (Torino), a decorrere dal 29 novembre 1986:

periodo: dal 27 novembre 1988 al 25 maggio 1989;
CIPI 20 marzo 1986: dal 5 dicembre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Chatillon*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli, a decorrere dal 28 novembre 1986:

periodo: dal 31 maggio 1988 al 26 novembre 1988;
CIPI 27 novembre 1986: dal 7 febbraio 1977;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 settembre 1987.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Dessalles & Borzino*, con sede in Torino e stabilimento di S. Mauro Torinese (Torino), a decorrere dal 28 novembre 1986:

periodo: dal 23 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 2 novembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. M.C. film*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 5 giugno 1984:

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 2 giugno 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 12 marzo 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Vetrofarm*, con sede in Torino e stabilimento di Volvera (Torino), a decorrere dal 2 aprile 1982:

periodo: dal 20 giugno 1988 al 16 dicembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 4 gennaio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Poderi Scanavino comm. Giovanni*, con sede in Priocca (Cuneo) e stabilimento di Priocca (Cuneo), a decorrere dall'8 ottobre 1984:

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 28 marzo 1988;
CIPI 30 maggio 1985: dall'8 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sic ceramiche*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 5 giugno 1987:

periodo: dal 6 dicembre 1988 al 3 giugno 1989;
CIPI 31 luglio 1986: dal 10 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cane profilati*, con sede in Gravellona Toce (Novara) e stabilimento di Gravellona Toce (Novara), a decorrere dal 6 settembre 1984:

periodo: dall'8 settembre 1988 al 6 marzo 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 13 aprile 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *Calzaturificio Tolo*, con sede in S. Salvatore Monferrato (Alessandria) e stabilimento di S. Salvatore Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 27 novembre 1987:

periodo: dal 30 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° gennaio 1987;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fabbrica nazionale pizzi M. De Matteis*, con sede in Rivoli-Cascine Vica (Torino) e stabilimento di Rivoli-Cascine Vica (Torino), a decorrere dal 6 novembre 1984:

periodo: dal 6 novembre 1988 al 4 maggio 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 6 novembre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Industria biellese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 22 novembre 1984:

periodo: dal 23 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
CIPI 9 dicembre 1985: dal 1° novembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Pelletterie Malusardi*, con sede in Borghetto Borbera (Alessandria) e stabilimento di Borghetto Borbera (Alessandria), a decorrere dall'11 novembre 1982:

periodo: dal 19 aprile 1988 al 15 ottobre 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° novembre 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Mecort meccanica*, con sede in Cortiglione d'Asti (Asti) e stabilimento di Cortiglione d'Asti (Asti), a decorrere dal 2 novembre 1982:

periodo: dal 4 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 19 luglio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Tecmo*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino), a decorrere dal 28 aprile 1983:

periodo: dal 2 febbraio 1989 al 30 giugno 1989;
CIPI 29 maggio 1980: dal 3 marzo 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Tessitura di Marano*, con sede in Marano Ticino (Novara) e stabilimento di Marano Ticino (Novara), a decorrere dal 29 marzo 1983:

periodo: dal 5 settembre 1988 al 3 marzo 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Remmert*, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento di S. Maurizio Canavese (Torino), a decorrere dal 29 giugno 1983:

periodo: dal 6 settembre 1988 al 4 marzo 1989;
CIPI 27 maggio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Isoflux Servomotors*, con sede in Asti e stabilimento di Asti, a decorrere dal 6 ottobre 1983:

periodo: dal 18 giugno 1988 al 14 dicembre 1988;
CIPI 27 maggio 1982: dal 12 aprile 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Emac*, con sede in Torino e stabilimento di Leini (Torino), a decorrere dal 16 dicembre 1983:

periodo: dal 27 novembre 1988 al 25 maggio 1989;
CIPI 28 settembre 1982: dal 21 dicembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Sirio*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 28 febbraio 1984:

periodo: dal 15 agosto 1988 al 10 febbraio 1989;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 6 ottobre 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

42) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Emanuel presse*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 7 aprile 1984:

periodo: dal 25 marzo 1988 al 20 settembre 1988;
CIPI 9 luglio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Carrauto*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 14 giugno 1984:

periodo: dal 30 agosto 1988 al 25 febbraio 1989;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 26 novembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 ottobre 1985.

44) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Barre Italia*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 20 marzo 1985:

periodo: dal 10 settembre 1988 all'8 marzo 1989;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 5 ottobre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

45) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Pinto Mario*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 settembre 1984:

periodo: dal 18 settembre 1988 al 16 marzo 1989;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 7 settembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. CEI Elettromeccanica*, con sede in Milano e stabilimento di Milano, a decorrere dal 22 novembre 1984:

periodo: dal 12 novembre 1988 al 10 maggio 1989;
CIPI 24 giugno 1982: dal 1° dicembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Torcitura di Grezzago Zoja*, con sede in Grezzago (Milano) e stabilimento di Grezzago (Milano), a decorrere dal 24 febbraio 1985:

periodo: dal 21 maggio 1988 al 16 novembre 1988;
CIPI 24 giugno 1982: dal 25 ottobre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.M.I.*, con sede in Caionvico (Brescia) e stabilimento di Caionvico (Brescia), a decorrere dal 16 marzo 1985:

periodo: dal 7 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
CIPI 24 giugno 1982: dal 22 marzo 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Merli macchine utensili*, con sede in Milano e stabilimento di Codavilla (Pavia), a decorrere dal 22 giugno 1985:

periodo: dal 12 settembre 1988 al 10 marzo 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 29 giugno 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Telsa*, con sede in Porto Valtravaglia (Varese) e stabilimento di Porto Valtravaglia (Varese), a decorrere dal 22 agosto 1985:

periodo: dal 16 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dal 27 agosto 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Olympo*, con sede in Rezzato (Brescia) e stabilimento di Rezzato (Brescia), a decorrere dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 19 luglio 1988 al 14 gennaio 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 16 aprile 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Hanil Italia*, con sede in Cosa Volpino (Brescia) e stabilimenti di Artogne (Brescia) e Gianico (Brescia), a decorrere dall'11 gennaio 1986:

periodo: dal 9 luglio 1988 al 4 gennaio 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 31 maggio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Hisco-Glenlane*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese), a decorrere dal 29 ottobre 1985:

periodo: dal 23 ottobre 1988 al 20 aprile 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 21 settembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Simi*, con sede in Albaredo Arnaboldi (Pavia) e stabilimento di Albaredo Arnaboldi (Pavia), a decorrere dal 12 maggio 1985:

periodo: dal 4 agosto 1988 al 30 gennaio 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 1° novembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *Ime-Veto*, con sede in Milano e stabilimento di Vittuone (Milano), a decorrere dal 28 ottobre 1985:

periodo: dal 23 ottobre 1988 al 20 aprile 1989;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 22 agosto 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. G.M.R.*, con sede in Dello (Brescia) e stabilimento di Dello (Brescia), a decorrere dal 24 agosto 1985:

periodo: dal 18 febbraio 1988 al 16 agosto 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 22 agosto 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Dall'Cott filatura*, con sede in Cossirano (Brescia) e stabilimento di Cossirano (Brescia), a decorrere dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 27 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 3 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Prestel*, con sede in Milano e stabilimento di Alba (Milano), a decorrere dal 7 aprile 1986:

periodo: dal 6 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 23 maggio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Maglificio Cidneo*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 13 novembre 1985:

periodo: dall'11 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
CIPI 30 maggio 1985: dall'8 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Maglificio A. Farioli & Figli*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Busto Arsizio (Varese), a decorrere dal 17 maggio 1986:

periodo: dal 13 novembre 1988 all'11 maggio 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dal 27 agosto 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Corbetta Francesco*, con sede in Ospitaletto Bresciano (Brescia) e stabilimento di Ospitaletto Bresciano (Brescia), a decorrere dal 12 aprile 1986:

periodo: dall'8 ottobre 1988 al 5 aprile 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 18 ottobre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Alpa*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 12 maggio 1986:

periodo: dal 7 agosto 1988 al 2 febbraio 1989;
CIPI 27 maggio 1982: dal 23 novembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Candotex*, con sede in Vertova (Bergamo) e stabilimento di Vertova (Bergamo), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 23 dicembre 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1987.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Voltana*, con sede in Crema (Cremona) e stabilimento di Crema (Cremona), a decorrere dal 26 dicembre 1986:

periodo: dal 28 giugno 1988 al 24 dicembre 1988;
CIPI 29 maggio 1986: dal 2 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Voltana*, con sede in Crema (Cremona) e stabilimento di Crema (Cremona), a decorrere dal 26 dicembre 1986:

periodo: dal 25 dicembre 1988 al 22 giugno 1989;
CIPI 29 maggio 1986: dal 2 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Manifattura di Casorate*, con sede in Casorate Primo (Pavia) e stabilimento di Casorate Primo (Pavia), a decorrere dal 21 novembre 1986:

periodo: dal 18 novembre 1988 al 16 maggio 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 25 ottobre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. C.E.R. - Calzaturifici export riuniti*, con sede in Villanuova sul Clisi (Brescia) e stabilimenti di Manerba sul Garda (Brescia), Roè Volciano (Brescia) e Villanuova sul Clisi (Brescia), a decorrere dal 12 gennaio 1986:

periodo: dal 9 luglio 1988 al 4 gennaio 1989;
CIPI 8 maggio 1986: dal 18 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

23 Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Nuova Cip-zoo*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dall'11 luglio 1988 al 6 gennaio 1989;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 9 luglio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Broggi Izar industriale*, con sede in Melegnano (Milano) e stabilimento di Melegnano (Milano) a decorrere dal 28 giugno 1987:

periodo: dal 29 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 4 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Calzaturificio Belvedere*, con sede in Ostiano (Cremona) e stabilimento di Ostiano (Cremona), a decorrere dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 7 luglio 1988 al 2 gennaio 1989;
CIPI 27 novembre 1986: dal 27 dicembre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Isel*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento di Bresso (Milano), a decorrere dal 12 aprile 1984:

periodo: dall'11 ottobre 1988 all'8 aprile 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 12 aprile 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cinquini Incab*, con sede in Bergamo e stabilimento di Bergamo, a decorrere dal 27 agosto 1987:

periodo: dal 28 agosto 1988 al 23 febbraio 1989;
CIPI 28 maggio 1987: dal 3 settembre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Calzaturificio B.P.M.*, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) e stabilimento di Castiglione delle Stiviere (Mantova), a decorrere dal 29 marzo 1987:

periodo: dal 2 aprile 1988 al 28 ottobre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 31 marzo 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. O.M.F.*, con sede in Rodengo Saiano (Brescia) e stabilimento di Rodengo Saiano (Brescia), a decorrere dal 18 dicembre 1987:

periodo: dal 22 dicembre 1988 al 19 giugno 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 20 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ing. Pietro Cattaneo & Figli*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 13 aprile 1984:

periodo: dal 9 ottobre 1988 al 6 aprile 1989;
CIPI 30 ottobre 1983: dal 6 settembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Kissy Line*, con sede in Gargnano (Brescia) e stabilimento di Gargnano (Brescia), a decorrere dal 9 giugno 1987:

periodo: dal 2 giugno 1988 al 28 novembre 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 13 giugno 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Tessitura di Lainate*, con sede in Lainate (Milano) e stabilimento di Lainate (Milano), a decorrere dal 28 giugno 1987:

periodo: dal 30 giugno 1988 al 26 dicembre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° gennaio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. C.I.P.A. - Costruttori iniettori pompe access.*, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), a decorrere dal 22 ottobre 1987:

periodo: dal 26 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° novembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *Sp.a. Petruzzi & Branca*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 9 luglio 1984:

periodo: dal 14 luglio 1988 al 9 gennaio 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dal 1° marzo 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Tessitura Del Vecchio Fossati*, con sede in Como e stabilimento di Gravedona (Como), a decorrere dal 24 dicembre 1987:

periodo: dal 24 giugno 1988 al 21 settembre 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 30 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Tessitura Del Vecchio Fossati*, con sede in Como e stabilimento di Gravedona (Como), a decorrere dal 24 dicembre 1987:

periodo: dal 22 settembre 1988 al 20 dicembre 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 30 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Carminati filati*, con sede in Milano e stabilimenti di Bellinzago (Novara) e Oleggio (Novara), a decorrere dal 12 marzo 1983:

periodo: dal 18 agosto 1988 al 13 febbraio 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 17 marzo 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Carminati casa*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Gallarate (Varese), a decorrere dal 26 marzo 1983:

periodo: dal 3 settembre 1988 al 1° marzo 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 28 giugno 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ghisio*, con sede in Milano e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 24 aprile 1983:

periodo: dal 27 dicembre 1988 al 24 giugno 1989;
CIPI 31 gennaio 1980: dal 1° settembre 1979;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Miesa*, con sede in Bollate (Milano) e stabilimento di Bollate (Milano), a decorrere dal 4 marzo 1984:

periodo: dal 17 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 9 marzo 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cartiera del Lazio*, con sede in Guarcino (Frosinone) e stabilimento di Guarcino (Frosinone), a decorrere dall'8 marzo 1986:

periodo: dal 6 giugno 1988 al 2 dicembre 1988;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 1° settembre 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Cartiera V. Pastorino*, con sede in Guarcino (Frosinone) e stabilimento di Guarcino (Frosinone), a decorrere dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 29 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
CIPI 11 marzo 1982: dal 1° maggio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Technology Manifacturing*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 10 novembre 1985:

periodo: dal 4 novembre 1988 al 2 maggio 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 1° febbraio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Co.S.Met.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 12 settembre 1985:

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 2 giugno 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cartiera Paolo Marziale*, con sede in Tivoli (Roma) e stabilimento di Tivoli (Roma), a decorrere dal 18 aprile 1985:

periodo: dal 1° gennaio 1989 all'8 luglio 1989;
CIPI 27 aprile 1984: dal 17 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Rizzoli editore*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dall'11 maggio 1986:

periodo: dall'8 novembre 1988 al 6 maggio 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 17 maggio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ala ex Fortuna sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 5 luglio 1986:

periodo: dal 28 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 20 dicembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cooperativa San Magno*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 16 marzo 1986:

periodo: dal 13 agosto 1988 all'8 febbraio 1989;
CIPI 8 giugno 1983: dal 18 giugno 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. T.E.M.I. - Tipografia editoriale milanese*, con sede in Milano e unità tipografica di Roma, a decorrere dal 27 dicembre 1985:

periodo: dal 24 giugno 1988 al 20 dicembre 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 16 gennaio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Delfino confezioni*, con sede in Arpino (Frosinone) e stabilimento di Arpino (Frosinone), a decorrere dal 24 luglio 1986:

periodo: dal 25 luglio 1988 al 20 gennaio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 10 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. A.P.D. - Accumulatori piombo derivati*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 19 giugno 1986:

periodo: dal 15 dicembre 1988 al 12 giugno 1989;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 24 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Cartiera di Trito di Pietro Mancini* e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), a decorrere dal 27 febbraio 1987:

periodo: dal 30 agosto 1988 al 25 febbraio 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° marzo 1985:
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

13 Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. A.C.I. - Azienda ceramica industriale*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 13 luglio 1983:

periodo: dal 9 luglio 1988 al 4 gennaio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 14 febbraio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.L.G. - Industria laterizi Giulioli*, con sede in Orte (Viterbo) e stabilimento di Orte (Viterbo), a decorrere dal 17 febbraio 1984:

periodo: dal 19 febbraio 1988 al 17 agosto 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 31 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.A.G.A.*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 16 maggio 1985:

periodo: dal 16 novembre 1988 al 13 febbraio 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 16 maggio 1985;
causale: crisi aziendale.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.A.G.A.*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 16 maggio 1985:

periodo: dal 14 febbraio 1989 al 14 maggio 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 16 maggio 1985;
causale: crisi aziendale.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Patty*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 31 dicembre 1981:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 26 maggio 1989;
CIPI 11 luglio 1980: dal 31 gennaio 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ceramica Lux*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 23 novembre 1981:

periodo: dal 24 luglio 1988 al 19 gennaio 1989;
CIPI 22 febbraio 1980: dal 23 maggio 1979;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Cartiera Giacomo Lucernari*, con sede in Monte S. Giovanni Campano (Frosinone) e stabilimento di M. S. Giovanni Campano-Anitrella (Frosinone), a decorrere dal 14 aprile 1984:

periodo: dal 1° aprile 1988 al 27 settembre 1988;
CIPI 11 luglio 1980: dal 1° settembre 1979;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comes*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 24 marzo 1984:

periodo: dal 9 settembre 1988 al 7 marzo 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° aprile 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fotolaboratori riuniti*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 7 aprile 1984:

periodo: dal 22 settembre 1988 al 20 marzo 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 7 novembre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1985.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. O.S.A. - Officine Sciolari*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 giugno 1984:

periodo: dal 4 dicembre 1988 al 2 giugno 1989;
CIPI 29 gennaio 1981: dall'8 luglio 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, con sede in Roma e stabilimento di Colleferro (Roma), a decorrere dal 28 luglio 1984:

periodo: dal 16 ottobre 1988 al 13 aprile 1989;
CIPI 7 agosto 1981: dal 1° agosto 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. New Daily American*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 24 febbraio 1985:

periodo: dal 14 agosto 1988 al 9 febbraio 1989;
CIPI 30 marzo 1983: dal 28 febbraio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Laura Aponte*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 25 febbraio 1985:

periodo: dal 17 novembre 1988 al 15 maggio 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 3 maggio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Silver sud*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 16 dicembre 1988 al 13 giugno 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 29 novembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Cartoni Liri* con sede in Napoli e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), a decorrere dal 13 settembre 1984:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 26 maggio 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° agosto 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

89A1792

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986 e del decreto legislativo n. 153 del 27 aprile 1989 si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 17 aprile 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.360
Benzina super senza piombo	»	1.385
Benzina normale	»	1.310
Benzina agricola	»	326
Benzina pesca e piccola marina	»	1.262
Gasolio autotrazione	»	778
Gasolio agricoltura	»	315
Petrolio agricoltura	»	304
Gasolio pesca e piccola marina	»	289
Petrolio pesca e piccola marina	»	279

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	701	704	707	710	713
Petrolio (*)	»	599	602	605	608	611
Olio comb.le fluido	L./kg	407	410	413	416	419

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt 10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	» 8
Isole minori.	» 15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A1870

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI con deliberazione adottata nella seduta del 21 marzo 1989 ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

ACCIAIERIE TUBIFICIO ARVEDI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: capitolo 1: ricerca tecnologica e metallurgica per il colaggio in colata continua di acciai automatici al piombo e di acciai legati al piombo; capitolo 2: automazione computerizzata di tipo innovativo dei processi produttivi di tubi saldati con particolare riguardo alla gestione, in fase produttiva, di piccoli lotti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1988.

Luogo di esecuzione: Cremona.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 3.987.565.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1989.

BAGNASCO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo innovativo di semilavorati per guarnizioni di tenuta e per isolamento e ottimizzazione dei processi produttivi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Bagnasco (Cuneo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 643.805.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 novembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1990.

BARBIERI E TAROZZI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema flessibile di movimentazione e stoccaggio a controllo computerizzato integrato per prodotti industriali di grande consumo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Formigine (Modena).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 1.843.102.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° giugno 1989.

CARROZZERIA GRAZIA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: struttura trasportabile ad ingombro riducibile, idonea in particolare per la realizzazione di una unità ospedaliera di pronto impiego, completamente attrezzata ed autonoma.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Bologna.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 249.297.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

CESAB CARRELLI ELEVATORI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo e messa a punto di una linea prototipo automatizzata e robotizzata per la produzione di carrelli per movimentazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Bologna.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dai costi ammessi pari a lire 3.416.686.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 marzo 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 marzo 1990.

FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A., in nome proprio e per conto della PRODOTTI FORMENTI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di nuove composizioni farmaceutiche per somministrazione endonasale con effetti sistemici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Origgio (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 2.668.366.000 di cui L. 2.425.545.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 242.821.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

FEDITAL S.P.A. - DIVISIONE POLENGHI, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo con ultrafiltrazione e confezionamento in ambiente asettico per nuovi prodotti lattiero-caseari.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Lodi (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 765.952.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

FERALPI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: introduzione di rilevanti avanzamenti tecnologici nel processo di fusione dell'acciaio e nella protezione dell'ambiente di lavoro.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Lonato (Brescia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 5.062.207.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: processo produttivo in automatico, con governo di microprocessori, per l'assemblaggio ed il confezionamento dei pennarelli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Pero (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 287.226.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

FILATURA DI POLLONE S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: linea prototipale di filatura open-end per la produzione di filati a colorazione uniformemente controllata e programmabile per la realizzazione di tessuti dotati di molteplici sfumature e tonalità cromatiche.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Pollone (Vercelli).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 442.106.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1990.

FILTECO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo tipo di impianto ad alta produttività per la produzione contemporanea di 40 e più fili continui polipropilenici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1988.

Luogo di esecuzione. Cassano Magnago (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 627.302.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

F.I.M.I. - FABBRICA IMPIANTI MACCHINE INDUSTRIALI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo innovativo per il taglio trasversale di materiali metallici avvolti in rotoli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Viganò Brianza (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.810.519.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

GIOVANNI BALESTRA E FIGLI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovativa automazione di processo, basata su cellule modulari e flessibili e governata da logica programmabile, nella fabbricazione di catene da oreficeria.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1988.

Luogo di esecuzione: Bassano del Grappa (Vicenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 708.272.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

G.P.B. BEGHELLI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un sistema di alimentazione per lampade fluorescenti basato su reattori elettronici ad alta frequenza, in configurazione sia fissa che con variatore di luminosità e ad accensione automatica, in grado di conseguire elevati risparmi energetici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1988.

Luogo di esecuzione: Monteveglio (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a lire 333.913.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

ING. C. OLIVETTI & C. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: prodotti della linea Work Station Personal Computers di fascia bassa.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1988.

Luogo di esecuzione: Scarmagno (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a lire 1.720.075.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

ING. C. OLIVETTI & C. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: programma di innovazione tecnologica di prodotti per la scrittura elettronica professionale per ufficio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1988.

Luogo di esecuzione: Crema (Cremona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a lire 1.485.225.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

INTERCHIM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di processi auto-ecologici atti alla produzione di coloranti atossici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1988.

Luogo di esecuzione: Ciriè (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a lire 594.378.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 febbraio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

LAVEZZARI IMPIANTI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione delle tecnologie di prodotto per la costruzione di quadricicli a motore.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1988.

Luogo di esecuzione: Varzi (Pavia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 1.099.530.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1989.

MARCANTONINI LAMBERTO E C. S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto nel campo degli impianti per la fabbricazione del calcestruzzo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Passaggio di Bettona (Perugia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 333.821.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1989

NARDI SISTEMI ELETTRONICI S.P.A., in nome proprio e per conto della Nardi costruzioni aeronautiche S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema elettro-ottico per il pilotaggio notturno di aeromobili per missioni civili e militari.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1988.

Luogo di esecuzione: Aprilia (Latina).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 8.070.150.000; da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

NUOVA O.M.P.I. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione flessibile nella produzione di contenitori speciali per uso farmaceutico e cosmetico, con sviluppo di sistemi intelligenti di autoregolazione e controllo qualità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Piombino Dese (Padova).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a lire 421.478.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

OLIVETTI PERIPHERAL EQUIPMENT S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto nella linea delle stampanti a matrice di aghi «General Purpose».

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1988.

Luogo di esecuzione: S. Bernardo d'Ivrea (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 2.660.350.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1990.

OTTONE E MELODA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di rubinetti per uso civile in acciaio stampato e relativi processi innovativi di produzione altamente automatizzati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: S. Maurizio D'Opaglio (Novara).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 1.035.992.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

PAI DEMM S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: Nuove macchine dentatrici e processo per la fabbricazione in automatico e just in time di ingranaggi e di componenti di gruppi di trasmissione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Porretta Terme (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 3.696.194.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

PARMALAT S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni nell'industria lattiero-casearia basate sullo sviluppo di tecnologie alternative a quelle tradizionali per il superamento di rilevanti problemi qualitativi ed energetici legati ai prodotti a lunga conservazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Collecchio (Parma); Castellaro di Sala Baganza (Parma).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a lire 1.571.704.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

PETTINATURA EUROPA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: unità robotizzata intermedia, per linea di pettinatura di lana, interfacciabile con un sistema gestionale che governa l'intero processo, volta al raddoppiamento delle capacità produttive.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1988.

Luogo di esecuzione: Occhieppo Inferiore (Vercelli).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 770.131.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 23 gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

RIELLO MACCHINE UTENSILI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova trasferta circolare a tamburo rotante, modulare e flessibile, controllata da logica programmabile, adatta ad altissime cadenze produttive.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1988.

Luogo di esecuzione: Minerbe (Verona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 917.018.000.
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

R.U.P.E.S. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di utensili elettrici e pneumatici portatili ad alte prestazioni operative e nuove attrezzature a funzionamento automatico per l'aspirazione delle polveri nocive nella levigatura, con speciale riguardo all'utilizzo per l'industria automobilistica (carrozzerie).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1988.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 1.037.591.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

SACIM S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Nuovo processo per produzione e assemblaggio di fondi bombati con diverse configurazioni senza impiego di stampi, con garanzie di profili equiresistenziali adatti per serbatoi per trasporto di liquidi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1988.

Luogo di esecuzione: Cesena (Forlì).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 608.650.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1990.

SANGATI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione e controllo di un impianto molitorio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Padova.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 1.158.823.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1989.

SIGMA TAU - INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di un derivato ipoxantinico mediante sintesi organica per l'ottenimento di un presidio terapeutico ad attività immunomodulante.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Pomezia.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 3.113.948.000. da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1991.

S.L.H. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di trattori agricoli con trasmissioni automatizzate per massimizzare produttività e sicurezza.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1988.

Luogo di esecuzione: Treviglio (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 7.935.290.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

TRIULZI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto nel campo delle macchine per il soffiaggio delle materie termoplastiche.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1988.

Luogo di esecuzione: Novate Milanese (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 1.849.877.000.
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 marzo 1990.

VETRERIE RIUNITE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato di produzione per lenti destinate a proiettori per autoveicoli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1988.

Luogo di esecuzione: Colognola ai Colli (Verona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 3.810.981.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° gennaio 1991.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Stabilimenti meccanici V.M. S.p.a:, concernente:. programma di innovazione tecnologica applicata ai motori diesel V.M. finalizzata al raggiungimento di prestazioni di assoluto rilievo nelle applicazioni automobilistiche.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società V.M. Motori S.p.a., a seguito del V.M. Motori S.r.l. del conferimento del complesso aziendale della società Stabilimenti meccanici V.M. S.p.a. e successiva modifica della ragione sociale in V.M. Motori S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Himont Italia S.p.a., concernente: innovazione di processo e di prodotto per materiali polimerici a matrice polipropilenica per applicazioni nel settore autoveicolo.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Himont Italia S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Himont Italia S.p.a. nella società Tecna S.r.l. e della successiva modificazione della denominazione sociale in Himont Italia S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 15 aprile 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Montepolimeri S.p.a., concernente: innovazione di processo e di prodotto nel settore delle poliolefine; il primo capitolo (intestato all'Himont Italia S.p.a.) concernente: innovazione tecnologica nel campo del polipropilene omo e copolimeri; il secondo capitolo (intestato alla Dutral S.p.a.) concernente: innovazione tecnologica nel campo degli elastomeri etilene-propilene.

Modifica da apportare: intestazione del primo capitolo del programma alla società Himont Italia S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Himont Italia S.p.a., nella società Tecna S.r.l. e della successiva modificazione della denominazione sociale in Himont Italia S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 23 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società S.I.E.L. S.p.a., concernente: innovazioni tecnologiche nel campo della elettronica musicale per ottenere una fedele riproduzione di suoni musicali.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Roland Europe S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 1° marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Rinaldo Piaggio, concernente: Preindustrializzazione del velivolo executive turboelica ad avanzata concezione P.180.

Modifiche da apportare: denominazione sociale: Industrie aeronautiche e macchine Rinaldo Piaggio S.p.a.

Data di inizio del programma: 31 dicembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Geronazzo S.p.a., concernente: nuove famiglie di tensioattivi da impiegare come ausiliari per fitofarmaci.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Rhone Poulenc Geronazzo S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società CIMA S.p.a., concernente: nuovo sistema di rettifica per ingranaggi di precisione e ad elevato livello di automazione.

Modifica da apportare: denominazione sociale: C.I.M.A. - Costruzioni italiane macchine attrezzi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Alfa chemicals italiana S.p.a., concernente: innovazione dei processi per la risoluzione chimica della fenilglicina e per la preparazione dei cloruri cloridrati della fenilglicina e della paraidrossifenilglicina e dell'a-metildopa.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alfa Wassermann S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione della società Alfa chemicals italiana S.p.a. nella Alfa farmaceutici S.p.a. e della successiva modificazione della denominazione in Alfa Wassermann S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Alfa chemicals italiana S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di processo nella fabbricazione dei principi attivi farmaceutici: naproxene, cinoxacina, metildopa, D (-) ferrilglicina, cloruro cloridrato.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alfa Wassermann S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione della società Alfa chemicals italiana S.p.a. nella Alfa Farmaceutici S.p.a. e della successiva modificazione della denominazione in Alfa Wassermann S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 e modificata il 12 giugno 1984 e 1° marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Compel s.r.l., concernente: Connettori per apparecchiature elettroniche.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Compel electronics S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione in questa della Compel S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 novembre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Bending Tooling S.r.l., concernente: macchine a gestione elettronica in grado di piegare tridimensionalmente e di saldare profilati metallici (acciaio, alluminio, leghe varie anche rivestite) in una sola operazione, per l'industria automobilistica.

Modifica da apportare:

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 285.750.000

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 dicembre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Officine Galileo S.p.a., concernente: nuovo sistema di osservazione ed elaborazione di immagini termiche per applicazioni civili, in particolare per il controllo di processi industriali.

Modifiche da apportare:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge n. 46/1982;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge n. 46/1982.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 3.298.179.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 e modificata il 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Savid S.p.a., concernente: tecnopolimeri termoindurenti di nuovo tipo per l'industria dei trasporti e dell'elettronica.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società DSM Italia S.r.l. a seguito della fusione per incorporazione in questa della società Savid S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 maggio 1983 e moficata il 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla socità Stars S.r.l., concernente: innovazioni nel progetto e nelle tecnologie di prodotto e di processo della componentistica plastica ed elastomerica per gli autoveicoli, specificatamente per componenti elastomerici, dispositivi luminosi, componenti plastici.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Fiat auto S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione in questa della società Stars S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 6 agosto 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Stars S.r.l., concernente: innovazione di processo e di prodotto per processi ad alta produttività per materiali polimerici per pannelleria di carrozzeria.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Fiat auto S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione in questa della società Stars S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 11 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Frendo sud S.p.a., concernente: materiali d'attrito senza amianto, sinterizzati e non, per applicazioni automobilistiche, ferroviarie, industriali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Abex S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione della Frendo sud S.p.a. nella Frendo Abex S.p.a. e della successiva modifica della denominazione in Abex S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Spac S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di processo e di prodotto consistente nella realizzazione di impianti polivalenti per la produzione, torcitura e testurizzazione di filati naturali, artificiali e sintetici.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Nuova Spac. S.p.a. a seguito del conferimento delle attività aziendali alla Nuova Spac S.r.l. e della successiva modifica della ragione sociale in Nuova Spac S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 maggio 1983 e modificata il 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società S.G.S. Thomson microelectronics S.p.a., concernente: innovazioni di prodotto e processi produttivi nei circuiti integrati MOS e CMOS e nei circuiti integrati lineari.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società S.G.S. Thomson microelectronics S.r.l. a seguito dello scorporo e conferimento a quest'ultima delle attività aziendali della S.G.S. Thomson microelectronics S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 e modificata il 12 giugno 1984 e 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società S.G.S. Thomson microelectronics S.p.a., concernente: innovazione nei processi di produzione dei componenti discreti, circuiti integrati LPS e automazione delle linee di assemblaggio e collaudo.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società S.G.S. Thomson microelectronics S.r.l. a seguito dello scorporo e conferimento a quest'ultima delle attività aziendali della S.G.S. Thomson microelectronics S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 15 aprile 1986 e modificata il 16 luglio 1986 e 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società S.G.S. Thomson microelectronics S.p.a., concernente: innovazione nei processi di fabbricazione di componenti a semiconduttore e di sistemi elettronici.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società S.G.S. Thomson microelectronics S.r.l. a seguito dello scorporo e conferimento a quest'ultima delle attività aziendali della S.G.S. Thomson microelectronics S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 marzo 1987 e modificata il 14 giugno 1988 e 20 luglio 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società S.G.S. Thomson microelectronics S.p.a., concernente: innovazione nei prodotti e nei processi per semiconduttori ad altissima integrazione in tecnologie digitali ed analogico-digitali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società S.G.S. Thomson microelectronics S.r.l. a seguito dello scorporo e conferimento a quest'ultima delle attività aziendali della S.G.S. Thomson microelectronics S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 luglio 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società P.I.L. - Plastica Industriale Lucania S.p.a., concernente: innovazione del processo di produzione dei separatori in polietilene impiegti negli accumulatori elettrici al piombo.

Modifica da apportare: Denominazione sociale: P.I.L. - Plastica industriale lucana S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Industrie Cristalmeta S.p.a., concernente: nuovo processo produttivo per l'ottenimento di filtri solari e lenti da vista in resine metacriliche colorate con superficie indurita.

Modifica da apportare: ragione sociale: Industrie Cristalmeta S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società ICAP - Industria chimica S.p.a., concernente: sviluppo di una nuova famiglia di polimeri acrilici in dispersione acquosa per la rifinitura del pellame.

Modifica da apportare: ragione sociale: ICAP - Industria chimica S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Italvibras Giorgio Silingardi S.p.a., concernente: innovazione di prodotto e di relativo processo produttivo per nuove macchine vibranti.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Manifattura San Valeriano S.p.a., concernente: impianto automatico per il processo di recupero di materia prima dello smaltimento di sfridi di lavorazione termoplastici.

Modifica da apportare: denominazione sociale: San Valeriano S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Bonney Forge Europe S.p.a., concernente: progettazione e realizzazione di un processo produttivo robotizzato e controllato da microprocessori per la costruzioni di valvole fucinate e forgiate per l'impiego in impianti ad alto rischio.

Modifica da apportare: denominazione sociale: B.F.E. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 marzo 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Sadepan chimica S.p.a., concernente: innovazione di processo per la produzione di resine ureiche a basso sviluppo di formaldeide.

Modifica da apportare: ragione sociale: Sadepan chimica S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Fils S.p.a., concernente: nuovo processo di deformazione plastica dei metalli a bassa temperatura: tecnologia del semicaldo in stampo chiuso.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 luglio 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Vicma S.p.a., concernente: nuove macchine semoventi per la saldatura manuale, semiautomatica e automatica di tubazioni per oleodotti e gasdotti.

Modifica da apportare:

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 686.475.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 11 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Eurand Italia S.p.a., concernente: Realizzazione di nuove formulazioni farmaceutiche con tecnologia «diffutab».

Modifica da apportare: denominazione sociale: Eurand international S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 giugno 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ruggerini motori S.p.a., concernente: rinnovamento e ampliamento della gamma di produzione di motori diesel.

Modifica da apportare:

Importo massimo:

a) credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 3.503.000.000;

Delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Vitaloni group S.p.a., concernente: sistemi di livellamento automatico per il controllo di assetto della vettura e loro componenti.

Modifiche da apportare: intestazione del programma alla società Balma S.r.l. a seguito del conferimento del complesso aziendale a detta società da parte della società Vitaloni group S.p.a.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 766.496.000;

Delibera adottata dal CIPI in data 1° agosto 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Otem S.p.a., concernente: sistemi logici computerizzati per l'azionamento e il controllo di linee automatiche di condizionamento.

Modifica da apportare: denominazione e ragione sociale: O.T.E.M. S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Omatex Rimach S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di processo per la programmazione di macchine di maglieria per la traduzione immediata del disegno grafico computerizzato al programma macchina calcolatrice.

Modifica da apportare: Intestazione del programma alla società O.Ma.Tex Rimach S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione della Omatex Rimach S.p.a. nella società Maretronic S.p.a. e della successiva modificazione della denominazione sociale in O.Ma.Tex Rimach S.p.a.

89A1770

Ammissione alle agevolazioni finanziarie di imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 21 marzo 1989, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato, tra l'altro, dal decreto-legge 7 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, il programma di ammodernamento dello stabilimento di Portoscuso, località Porto Vesme, presentato dalla Alluminia S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti, è determinato in lire 3.633 milioni.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 21 marzo 1989, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato, tra l'altro, dal decreto-legge 7 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, il programma di ampliamento dello stabilimento di Portoscuso, località Porto Vesme, presentato dalla Eurallluminia S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti, pari a lire 54.490,8 milioni, è determinato in lire 4.026,9 milioni.

89A1771

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675 del 1977

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 21 marzo 1989, ha apportato le seguenti modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

1) AERITALIA S.A.I.P.A., stabilimenti di Torino:

a) proroga del termine di ultimazione del programma al 30 novembre 1988.

2) AGRIMONT S.R.L., stabilimenti di Porto Marghera, Crotone e Priolo:

a) intestazione delle agevolazioni alla Agrimont S.p.a.

3) BOSSO CARTIERE SPECIALI S.P.A.:

a) intestazione delle agevolazioni alla Bosso carte speciali S.p.a.

4) SAYERLACK INDUSTRIA VERNICI S.P.A. di Pianoro:

a) conferma delle agevolazioni alla Società Sayerlack industria vernici speciali S.P.A.

5) S.A.I. - SOCIETÀ AERONAUTICA ITALIANA S.P.A. di Passignano sul Trasimeno:

a) intestazione delle agevolazioni alla S.A.I. Ambrosini - Società Aeronautica italiana S.p.a.

6) SAFFA S.P.A. di Magenta:

a) intestazione delle agevolazioni alla Cartiere Saffa S.p.a.

7) DYNAMIT NOBEL SILICON S.P.A.:

a) intestazione delle agevolazioni alla DNS Electronic Materials S.p.a.

8) COGEA - CONSORZIO GENOVESE ACCIAIO S.P.A.:

a) intestazione delle agevolazioni alla Acciaierie di Cornigliano S.p.a.

9) CLEDIA S.R.L., stabilimento di Crotone:

a) riduzione nell'ammontare degli investimenti che passa da 27.795 a 27.421 con la seguente modifica delle agevolazioni:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)* mutuo agevolato diretto da lire 4.865 a lire 4.535,5 milioni;

lettera *b)* contributo sugli interessi per un finanziamento da lire 9.731 a lire 9.071 milioni;

art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

contributo in conto capitale da lire 5.559 a lire 5.162,6 milioni.

10) FABBRICA ITALIANA MAGNETI MARELLI S.P.A.:

a) modifica degli investimenti che passano da lire 13.000 milioni a 17.146 milioni di lire, fermo restando l'ammontare delle agevolazioni a suo tempo concesse;

b) intestazione delle agevolazioni alla società Industrie Magneti Marelli S.r.l.

11) GIAT - GRUPPO INDUSTRIE TENUTA S.P.A.:

a) revoca delle agevolazioni a suo tempo concesse.

89A1804

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Variazione del programma di interventi AIMA per il 1989 a sostegno del mercato dei formaggi «Pecorino» e «Fiore sardo»

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1989, ha approvato la proposta di integrazione al programma degli interventi nazionali AIMA per il 1989 concernente un intervento a sostegno del mercato dei formaggi «Pecorino» e «Fiore sardo», per una spesa complessiva di 10,8 miliardi di lire.

89A1805

Programmi di attività per gli anni 1987-1988 dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1989, ha approvato i piani di attività presentati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) per gli anni 1987-1988, nell'ambito del programma quadriennale 1985-1988.

89A1806

Programma di attività della commissione per la spesa pubblica per l'anno 1989

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1989, ha preso atto del rapporto annuale sull'attività della commissione tecnica per la spesa pubblica e dei risultati conseguiti dalla medesima nel 1988 ed ha approvato il programma di attività per l'anno 1989, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 878 del 1986.

89A1807

Variazione al programma della regione Sicilia concernente il settore case per lavoratori addetti all'industria di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1989, ha ulteriormente modificato la deliberazione dell'8 agosto 1980, limitatamente a quanto concerne il «Settore case per lavoratori» (allegato *C*) per la regione Sicilia, nella seguente maniera:

1) Vengono revocate le assegnazioni effettuate per:

a) *Agglomerato industriale di Carini:*

coop edil. «Cirs casa 22» . . . . . lire 2.363 milioni
coop edil. «Carini 2000» . . . . . » 1.881 »

2) Vengono autorizzate le assegnazioni alla cooperativa di eguito indicate per le somme a fianco di ognuno riportate:

a) *Agglomerato industriale di Catania:*

coop edil. «Risveglio» . . . . . lire 1.000 milioni.

a) *Agglomerato industriale di Carini:*

coop edil. «G. Toniolo» . . . . . lire 1.244 milioni
coop edil. «Conca verde» . . . . . » 2.000 »

89A1808

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Grumo

Con deliberazione n. 3020 di data 17 marzo 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 120/3 in comune catastale di Grumo, dal demanio al patrimonio provinciale.

89A1758

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 21 febbraio 1989, n. 97, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Roma il 21 giugno 1985». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1989).

Ad integrazione della legge citata in epigrafe, dopo il testo dell'accordo e del protocollo redatto in lingua italiana, riportato dalla pag. 5 alla pag. 29 del sopra indicato supplemento ordinario, deve intendersi aggiunto, in prosieguo, il seguente testo in lingua inglese del medesimo accordo e protocollo, che costituisce parte integrante della predetta legge:

A G R E E M E N T

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Polish People's Republic,

Desiring to conclude an Agreement to avoid double taxation with respect to taxes on income and to prevent fiscal evasion,

Have agreed as follows:

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The taxes to which the Agreement shall apply are:

a) In the case of Poland:

1) the income tax (podatek dochodowy);
2) the tax on wages and salaries (podatek od wynagrodzen);
3) the equalisation tax (podatek wyrownawczy)
4) agricultural tax (podatek rolny)
whether or not they are collected by whithholding at source. (hereinafter referred to as "Polish tax").

b) In the case of Italy:
1 - the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
2 - the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);
3 - the local income tax (l'imposta locale sui redditi);
whether or not they are collected by withholding at source. (hereinafter referred to as "Italian tax").

4. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes referred to in this Article. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
a) the term "Poland" means the Polish People's Republic, including any area outside the territorial sea of Poland which in accordance with the customary international law and the domestic law of Poland is an area within which the rights of the Polish People's Republic with respect to the sea bed and sub-soil and their natural resources may be exercised;
b) the term "Italy" means the Republic of Italy including any area outside the territorial sea of Italy which in accordance with the customary international law and the domestic law of Italy is an area within which the rights of the Republic of Italy with respect to the sea bed and sub-soil and their natutal resources may be exercised;

c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Poland or Italy as the context requires;

d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

h) the term "nationals" means:
   1. all individuals possessing the nationality of a Contracting State;
   2. all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State;

i) the term "competent authority" means:
   1. in the case of Poland, the Minister of Finance or his authorised representative;
   2. in the case of Italy, the Minister of Finance.

2. As regards the application of this Agreement by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which the Agreement applies.

Article 4

FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources situated in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national.

(d) If the status of resident cannot be determined according to sub-paragraphs a-c, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop;
f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;
g) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or for collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a pemanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 of this Article shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein,

there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 of this Article shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement , then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the

beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State, derives profits or income from the other Contracting State that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof; or

b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any entity (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof; or

c) the interest is paid to any other entity (including a financial institution) in relation to loans made in application of an agreement concluded between the Governments of the Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs from 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be

deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the law of that State but, if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or tapes for television or broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such perma-

nent establishment or fixed base. In such case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative sub-division, a local authority or a resident of that State. When, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employ-

ment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 17

ARTISTS AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions af Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artist, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, income derived in respect of the activities referred to in paragraph 1 of this Article within the framework of cultural or sports exchange programme agreed to by both Contracting States shall be exempted from taxation in the Contracting State in which these activities are exercised.

Article 18

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pension and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient of the pension is a resident.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

   b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
      i) is a national of that State, or
      ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services, or
      iii) is not subject to tax in respect of such remuneration in the Contracting State from which the remuneration is paid.

   a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a national of and a resident of that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with business carried on by one of the Contracting States or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 20

PROFESSORS AND RESEARCHERS

1. A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 21

STUDENTS

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. Income derived by a student, or apprentice or business trainee in respect of activities exercised in a Contracting State in which he is present solely for the purpose of his education or training, shall not

be taxable in that State, during a reasonable period of time for such an education or training unless it exceeds the amount necessary for his maintenance, education or training.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own law.

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. In the case of Italy:

If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Poland, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Agreement, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Agreement otherwise provide.

In such case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Poland but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. In the case of Poland:

a) Where a resident of Poland derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement may be taxed in Italy, Poland shall, subject to the provisions of sub-paragraphs b) and c) of this paragraph, exempt such income from tax.

b) Where a resident of Poland derives income which, in accordance with the provisions of Articles 10, 11 and 12 of this Agreement may be taxed in Italy, Poland shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in Italy. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to such income derived from Italy.

c) Where in accordance with any provisions of the Agreement income derived by a resident of Poland is exempt from tax in Poland, Poland may in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income had not been so exempted.

Article 24

NON DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall apply to taxes referred to in Article 2 of this Agreement.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting States of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a

satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Agreement in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any official, trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Agreement.

2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Agreement.

3. The competent authorities of the Contracting States shall mutually settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 25 of this Agreement.

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall be ratified and the instru-

ments of ratification shall be exchanged at Warsaw as soon as possible.

2. The Agreement shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January 1984;

b) in respect of other taxes on income to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January 1984.

3. Claims for refund or credits arising in accordance with this Agreement in respect of any tax payable by residents of either of the Contracting States referring to the periods beginning on or after 1st January 1984 and until the entry into force of this Agreement shall be lodged within two years from the date of entry into force of this Agreement or from the date the tax was charged whichever is later.

4. On the date of entry into force of this Agreement the Agreement for the avoidance of double taxation of revenues arising from the exercise of maritime and air navigation signed at Rome on the 9th November 1973 shall cease to have effect.

Article 30

TERMINATION

This Agreement shall remain in force until denounced by one of the Contracting States. Either Contracting State may denounce the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Agreement enters into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given;

b) in respect of other taxes on income to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.

In witness thereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Rome the 21st day of June 1985, in the Italian, Polish and English languages, all texts being equally authoritative, except in case of doubt, when the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy
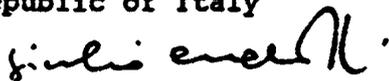
For the Government of the Polish People's Republic
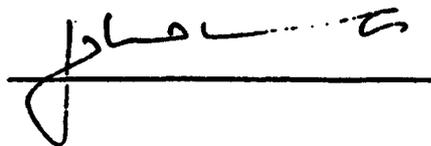
Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

PROTOCOL

to the Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Polish People's Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion.

At the signing of the Agreement concluded today between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Polish People's Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Agreement.

It is understood that:

a. with reference to paragraph 3 of Article 7, the expression "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment;

b. with reference to the last sentence of paragraph 4 of Article 10, paragraph 5 of Article 11, paragraph 4 of Article 12 and paragraph 2 of Article 22, the principles embodied in Articles 7 and 14 must be applied;

c. with reference to Article 24, the provisions of this article shall not be affected by the different tax system applicable in the Polish People's Republic to income and profits derived by enterprises of the socialised sector of the economy;

d. with reference to paragraph 1 of Article 25, the expression "irrespective of the remedies provided by the domestic law" means that the mutual agreement procedure is not alternative with the national contentious proceedings which shall be, in any case, preventively initiated, when the claim is related with an assessment of taxes not in accordance with this Agreement;

. the provision of paragraph 3 of Article 28 shall not prevent the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the allowance of the reductions for taxation purposes provided for in this Agreement;

. the remunerations paid to an individual in respect of services rendered to the Italian State Railways /F.S./, to the Italian State Post undertaking /PP.TT./, to the Italian Foreign Trade Institution /I.C.E./ and to the Italian Tourism body /E.N.I. T./, as well as to the corresponding Polish Institutions, are covered

by the provisions concerning governmental functions and, consequently, by paragraphs 1 and 2 of Article 19 of the Agreement.

Done in duplicate at Rome the 21st day of June 1925, in the Italian, Polish and English languages, all texts being equally authoritative, except in case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy	For the Government of the Polish People's Republic
[signature]	[signature]
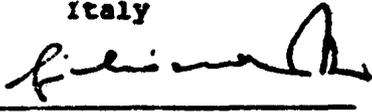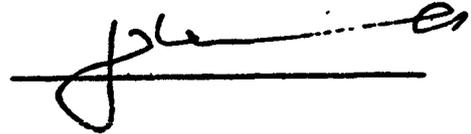
Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

89A1835

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 265.000**
- semestrale	**L. 145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 40.000**
- semestrale	**L. 25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 150.000**
- semestrale	**L. 85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 40.000**
- semestrale	**L. 25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**L. 150.000**
- semestrale	**L. 85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 500.000**
- semestrale	**L. 270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 200.000**
Abbonamento semestrale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascètta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*